

Crisi d'impresa

Rimesse solutorie: la Cassazione riafferma la bipartizione e rovescia il carico probatorio

In tema di azione revocatoria fallimentare, l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#), comma 3, lett. b), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [l. fall.](#), nel testo modificato dal Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.lgs. n. 5 del 2006](#), presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria (nella specie, la Cassazione civile con la sentenza n. 5847/2026 ha riformato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che – confermando la sentenza di primo grado del Tribunale marchigiano – aveva rigettato la revocatoria fallimentare, affermando che gravava sulla A.S. attrice l'onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell'esposizione debitoria per effetto delle rimesse da revocare).

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:

Cass. Civ. n. 5836/1978

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 5413/1982](#)

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 20834/2010](#)

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 24418/2010](#)

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 26244/2021](#)

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 3056/2026](#)

Difformi:	<p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 277/2019</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 11782/2018</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n.23095/2023</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 24018/2023</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 24019/2023</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 29998/2023</p> <p>Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE</p> <hr/> <p>Clicca il link verde per accedere alla piattaforma Cass. Civ. n. 28008/2025</p>
------------------	--

La vicenda

La controversia trae origine dall'azione revocatoria fallimentare proposta da Elmarc S.p.A. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di BPER Banca S.p.A. (già Unipol Banca S.p.A.), volta al recupero delle rimesse bancarie affluite sul conto corrente della società nell'anno (€ 2.814.292,84) o, **in via subordinata**, nel semestre (€ 859.297,49) anteriori all'apertura della procedura concorsuale, ai sensi dell' art. 2909 del Codice di Procedura Civile. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 49](#) Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.lgs. n. 270/1999](#), che richiama le disposizioni della legge fallimentare.

Il Tribunale di Ancona aveva **rigettato** entrambe le domande, escludendo innanzitutto che si fosse trattato di pagamenti anormali, e, **per quanto concerne la domanda subordinata**, rilevando che la procedura attrice non aveva allegato né provato la natura solutoria delle rimesse, né aveva specificato quali versamenti avessero ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria della società verso la banca.

La Corte d'Appello di Ancona aveva **confermato** tale decisione, ribadendo che **l'onere** di provare la riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria **ricadesse sull'attore in revocatoria**, precisando che a tal fine era necessaria «la precisa, concreta e tempestiva allegazione del fatto da provare».

Avverso tale decisione, Elmarc S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in **due motivi** diretti a censurare solo la domanda subordinata, lamentando **in primo luogo** «la

violazione o falsa applicazione dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2697](#) c.c., per avere la corte d'appello posto a carico della procedura attrice l'onere di provare, non solo la "natura delle rimesse" ("pagamenti, e perciò stesso atti estinti di obbligazioni e non ripristinatori della provvista"), ma pure il carattere "consistente e durevole" della conseguente riduzione della esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#), comma 3, lett. b, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [legge fall.](#))».

Con il **secondo motivo**, invece, la A.S. ricorrente ha denunciato «violazione degli Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [artt. 132](#) e Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [115](#) c.p.c., in relazione all' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 360](#), comma 1, n. 4, c.p.c.».

La Banca si è difesa con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data originariamente fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

La Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cassazione civile, con ordinanza interlocutoria n. 28010/2025](#), aveva rimesso la causa alla pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza nomofilattica delle questioni concernenti: (i) il possibile superamento della tradizionale distinzione tra "rimesse solutorie" e "rimesse ripristinatorie"; (ii) la distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, **il pubblico ministero** ha rassegnato le conclusioni scritte **per l'accoglimento del ricorso** e le parti costituite hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.

La pronuncia

La Suprema Corte ha innanzitutto affrontato il **secondo motivo di censura**, ritenuto pregiudiziale al primo, con il quale il ricorrente si è lamentato del fatto che la Corte d'Appello non avesse «disposto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio», ravvisando in ciò un **vizio di motivazione**, «per non aver dimostrato di saper correttamente risolvere "i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione"».

La Suprema Corte ha ritenuto non fondata la relativa censura, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non fosse al di sotto del "minimo costituzionale", richiamando a supporto la sentenza delle SS.UU. (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 8053/2014](#)).

Passando al **primo motivo di doglianza**, la Suprema Corte lo ritiene fondato.

Dopo aver effettuato un excursus dei suoi orientamenti principali, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di azione revocatoria fallimentare, l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#), comma 3, lett b), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [legge fall.](#), nel testo modificato dal Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.lgs. n. 5 del 2006](#), presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell'esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria».

Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata **cassata**, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Ancona, affinché decida in applicazione del predetto principio, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il quadro normativo e l'evoluzione giurisprudenziale

La sentenza in commento si inserisce in un **dibattito di lunga data**, sorto dall'esigenza di coordinare il regime codicistico del conto corrente bancario con la disciplina della revocatoria fallimentare.

Sotto il regime previgente al Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.l. n. 35/2005](#), la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato **due orientamenti principali**.

Il **primo, risalente e consolidato**, considerava revocabili tutte le rimesse affluite su conto scoperto (c.d. **rimesse solutorie**), in quanto costituenti pagamento di un credito esigibile della banca; viceversa, le rimesse su conto passivo ma nei limiti dell'affidamento (c.d. **rimesse ripristinatorie**) erano ritenute irrevocabili, trattandosi di mero ripristino della provvista accordata, non costituente trasferimento patrimoniale a favore della banca (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. S.U. n. 24418/2010](#)).

Il **secondo orientamento**, inaugurato da Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 5413/1982](#), aveva introdotto una parziale correzione: le rimesse su conto assistito da apertura di credito acquistavano natura solutoria — e dunque erano revocabili — solo per la quota eccedente il limite dell'affidamento concesso.

Uniche eccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie erano state individuate, da un lato, nella revocabilità delle rimesse c.d. «**intrafido**», ove fosse stato provato che la banca avesse di fatto revocato le disponibilità del conto; all'opposto, sono state ritenute irrevocabili le rimesse «**extrafido**» (e quindi formalmente solutorie), ove si tratti di rimesse bilanciate (cfr. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 9698/2004](#)).

Con il Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.l. n. 35/2005](#) e il successivo Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [d.lgs. n. 5/2006](#), il legislatore ha introdotto l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#), comma 3, lett. b), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [l. fall.](#), che esclude dalla revocatoria le «rimesse effettuate su un conto corrente bancario» che non abbiano ridotto «in maniera consistente e durevole» l'esposizione debitoria del correntista.

L' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 70](#), comma 3, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [l. fall.](#) ha poi fissato un **tetto quantitativo** all'obbligazione restitutoria (differenziale tra massimo scoperto e saldo residuo al momento dell'apertura del concorso).

In seno alla giurisprudenza **post-riforma**, si era formato un **contrasto**: da un lato, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 20834/2010](#) aveva — sia pure come obiter dictum — indicato nella banca convenuta il soggetto onerato della prova della non consistenza e non durevolezza della riduzione dell'esposizione; dall'altro, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 277/2019](#) (seguita da diverse pronunce del 2023) aveva affermato che la nuova disciplina prescindesse dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, imponendo al giudice di valutare la revocabilità di qualsiasi versamento avendo riguardo unicamente ai requisiti di consistenza e durevolezza — con conseguente onere probatorio a carico del curatore.

Secondo la lettura della Corte, «Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazione utilizzata dal legislatore, che ancora la revocabilità delle rimesse alla mera riduzione della “esposizione debitoria” del cliente e, quindi, senza distinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili. Viene, poi rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità di pagamento sia pur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesi contenute nel comma 3 dell’art. 67 cit., quale quella di cui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidati ed esigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali)».

Conseguenza di tale interpretazione è che «La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe dunque la propria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#) Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [legge fall.](#), dal che deriverebbe l’onere del curatore del fallimento che intende agire in revocatoria di indicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda».

La decisione della Corte: rigetto del superamento della bipartizione

Sul punto centrale, la Prima Sezione civile ha affermato con nettezza che la riforma del 2005-2006 **non** ha superato la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

L'argomentazione si articola su più piani.

In primo luogo, **sotto il profilo semantico-sistematico**, la Corte rileva che il termine «rimessa» utilizzato dall'art. 67, comma 3, lett. b) richiama il concetto elaborato per il conto corrente ordinario (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 1823](#) c.c.) e, attraverso la tradizionale giurisprudenza, designa un atto «neutro» che acquisisce natura di pagamento solo se e in quanto annotato **su conto scoperto o in sconfinamento dell'affidamento.**

La norma **non** può pertanto prescindere dalla qualificazione del versamento come atto solutorio.

In secondo luogo, **sotto il profilo strutturale**, la Corte osserva che il comma 3 dell'art. 67 manca di una propria disciplina del presupposto soggettivo (scientia decoctionis) e del periodo sospetto (sei mesi o un anno): elementi che non possono che essere mutuati dal precedente comma 2, di cui **il comma 3** costituisce **un'eccezione** e non una fattispecie autonoma.

Le rimesse solutorie sono dunque revocabili ai sensi del comma 2, mentre il comma 3, lett. b), introduce un **fatto impeditivo alla revocabilità ordinaria**, che deve essere **allegato e provato dalla banca convenuta**.

In terzo luogo, **sul piano della coerenza sistematica**, la Corte richiama il principio secondo cui sarebbe contraddittorio, da un lato, **esentare il curatore dall'indicazione dei singoli versamenti solutori** (essendo sufficiente l'indicazione del conto e del periodo: cfr. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 34494/2023](#)) e, dall'altro, addossargli l'onere di provare la connotazione di tali versamenti come «consistenti e durevoli».

Infine, **in chiave storico-evolutiva**, il concetto di «durevolezza» è ricondotto all'evoluzione legislativa del criterio giurisprudenziale delle **rimesse bilanciate**: così come in passato la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse che, pur solutorie, fossero **funzionalmente collegate a successivi prelievi**, il legislatore ha codificato e ampliato tale esonero mediante il requisito della durevolezza, **confermato** anche nell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 166](#), comma 3, lett. b), del Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Codice della Crisi d'Impresa](#) e dell'Insolvenza (CCII).

Le ricadute sul contenzioso

La pronuncia è destinata ad avere un impatto significativo sul contenzioso in materia di revocatoria bancaria, ridefinendo in modo chiaro la **distribuzione degli oneri probatori** tra curatela e istituto di credito.

In particolare, con la conferma della bipartizione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la Corte compie una scelta netta di **continuità** con la tradizione: la riforma del 2005-2006, lungi dall'aver abbandonato la distinzione tra le due categorie, l'ha presupposta e rafforzata.

Sul punto si registra un **ritorno** all'orientamento inaugurato da Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 20834/2010](#), dopo che l'indirizzo inaugurato da Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 277/2019](#) — che aveva riscosso consensi in dottrina per la sua maggiore linearità — si era rivelato foriero di criticità applicative.

La soluzione adottata appare **coerente con il dato normativo**: il termine «rimessa» implica necessariamente una valutazione dello stato del conto al momento dell'accredito, e la stessa Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. S.U. n. 24418/2010](#) aveva ribadito che il pagamento presuppone una pretesa restitutoria, assente nel caso delle rimesse ripristinatorie.

Inoltre, **con la qualificazione dell'esonero come fatto impeditivo**, la ricostruzione dogmatica seguita dalla Corte pare lineare: il comma 2 dell'art. 67 fonda la revocabilità dei pagamenti (ivi compresi quelli risultanti da rimesse solutorie); il comma 3, lett. b), introduce un'eccezione — la mancanza di consistenza e durezza della riduzione dell'esposizione — che va qualificata come fatto impeditivo, con conseguente onere a carico della banca.

Questa lettura è confermata dalla struttura del comma 3, che non contiene una disciplina autonoma della fattispecie revocatoria (mancano presupposto soggettivo e periodo sospetto), e si pone in linea con l'orientamento espresso da Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Civ. n. 3056/2026](#) con riferimento ad altra ipotesi di esonero (art. 67, comma 3, lett. c).

Sul piano operativo, quindi, la pronuncia determina un **alleggerimento dell'onere della curatela**: essa è tenuta a indicare le rimesse su conto scoperto nel periodo sospetto e l'importo globale, senza dover specificamente dimostrare che ciascuna abbia ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione.

Sarà invece la **banca** convenuta a dover eccepire e dimostrare — per sottrarsi alla revoca — che le rimesse controverse erano **bilanciate, di importo non significativo**, ovvero **non durevoli** in quanto seguite da nuove utilizzazioni del conto.

Ciò potrebbe comportare un **incremento del contenzioso** in questa materia, con le banche nella necessità di produrre una ricostruzione analitica dei movimenti contabili per far valere l'esonero.

Infine, è d'uopo segnalare come la Corte valorizzi la **continuità** normativa con l' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 166](#), comma 3, lett. b), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [CCII](#), che riproduce sostanzialmente la medesima disciplina.

A parere della Corte, ciò conferisce alla soluzione adottata una **valenza prospettica**, rendendo i principi enunciati applicabili — con i necessari adattamenti — anche alle procedure aperte sotto il nuovo codice, sebbene la sentenza si riferisca, *ratione temporis*, alla legge fallimentare del 1942.

Conclusioni

La sentenza n. 5847/2026 della Cassazione civile rappresenta un **importante punto di approdo** nel dibattito sulla revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie.

Essa riafferma la **centralità della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie**, chiarisce che il comma 3, lett. b), dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 67](#) Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [1. fall.](#) configura un **fatto impeditivo** alla revocabilità ordinaria e non una fattispecie autonoma di revocatoria, e **distribuisce l'onere della prova** ponendolo **in capo alla banca** convenuta.

La soluzione **tutela** le ragioni della **massa creditoria**, evitando di gravare la curatela di oneri probatori di fatto insostenibili in assenza di accesso diretto alla documentazione contabile bancaria, e al contempo, **onera la banca** di dimostrare l'assenza dei presupposti per la revocabilità, **appesantendone** ulteriormente la posizione, seppur consentendole di invocare la bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, sostanzialmente ad oggi abbandonata, soprattutto con riferimento alle c.d. partite bilanciate.

Resta tuttavia **sempre aperto** il tema della **quantificazione** della pretesa restitutoria, governato dal tetto dell' Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 70](#), comma 3, Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [1. fall.](#), che la Corte non ha dovuto affrontare nel caso di specie.

Riferimenti normativi:

Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Art. 67](#), comma 3, lett. b), Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [1. fall.](#)

Copyright © - Riproduzione riservata

[Cassazione civile, Sez. I, sentenza 15 marzo 2026, n. 5847](#)

Grazie per aver espresso la tua preferenza

Gai già dato la tua preferenza

(C) Altalex / Wolters Kluwer